



COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Provincia di Potenza

Sindaco 0971 731001
Servizi 0971 731001
FAX 0971 731387

E-mail: comune@comune.sanchiriconuovo.pz.it

Posta Elettronica Certificata: comune.sanchiriconuovo@cert.ruparbasilicata.it

Ordinanza Cautelativa

Ordinanza n. 26/1P

OGGETTO: Ordinanza cautelativa di sospensione di utilizzo delle acque sorgive in Località Fontane del Barone, di Lenne, di San Pietro e del Viscilo.....

IL SINDACO

PREMESSO che

in data 19/08/2019 prot.N. 4184 è pervenuta allo scrivente Ufficio comunicazione proveniente da parte di un cittadino e relativa ai risultati di analisi chimico-fisiche effettuate presso le acque sorgive delle quattro fontane di cui in oggetto. In particolare tali analisi hanno rilevato il superamento della soglia di contaminazione (CSC) rispetto alla elevata concentrazione di Stronzio (Sr-90), nonché di altri metalli pesanti quali Alluminio, Ferro e di ulteriori componenti inorganici come il Litio.

che è necessario, in via preventiva e precauzionale - nelle more delle opportune verifiche a cura degli Enti preposti - vietare l'utilizzo delle acque delle predette fontane sia per uso alimentare, sia per irrorare i campi, come anche per abbeverare gli animali;

PRECISATO che

Per quanto ad oggi risulta, le circostanze di cui sopra integrano sia il requisito della contingibilità - intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari predisposti dall'ordinamento, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi - sia quello dell'urgenza quale assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;

ATTESO

dunque che sussistono i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità pubblica, garantendo così l'interesse pubblico primario, con la minor compressione possibile di quello privato;

VISTO l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò, necessario procedere al divieto di utilizzo delle acque sorgive delle fontane del Barone, di Lenne, di San Pietro e del Viscilo site in questo Comune, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica in attesa di acquisire ulteriori elementi a riguardo;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, a scopo cautelativo e preventivo, la sospensione dell'utilizzo ai fini dell'assunzione ad uso alimentare umano, di irrigazione agricola e di abbeveramento animale delle acque sorgive delle fontane del Barone, di Lenne, di San Pietro e del Viscilo site in questo Comune fino a quando non saranno poste in essere tutte le iniziative tese a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini.

DISPONE

In caso di inottemperanza, ferme restando le eventuali conseguenze di legge qualora le condotte poste in essere si presentassero rilevanti anche sotto il profilo penale, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La Polizia municipale e, ove necessario, le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione della presente ordinanza cautelativa.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito web istituzionale del Comune di San Chirico Nuovo.

La presente ordinanza avrà efficacia provvisoria.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- alla Polizia municipale;
- alle Forze di Polizia dello Stato competenti per territorio;



Dalla residenza municipale, li 2/10/2018

[Handwritten signature]

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio ed il responsabile del procedimento è il signor

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio dell'Ente.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.